

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo 11 del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28. 12.93 e dalla Legge 28.12.1995. n.549.

## **Art. 2 - Classificazione del comune**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 D.Lgs. 507/93, questo comune appartiene alla classe quinta.

## **Art. 3 - Soggetti passivi della tassa**

La tassa dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

## **Art. 4 - Oggetto della tassa**

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.507 del 15/11/93 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/93 e dalla Legge 28/12/95 n.549, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) i passi carrabili, con effetto retroattivo per tutti gli anni nei quali non è stata applicata;
- c) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
- d) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

e) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, con effetto retroattivo per tutti gli anni nei quali non è stata applicata.

5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

#### **Art. 5 - Tariffa per l'applicazione della tassa**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine di adozione del bilancio ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva a norma di legge. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui trattasi comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente.

#### **Art. 6 - Occupazioni permanenti o temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

#### **Art. 7 – Graduazione e determinazione della tassa**

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in 2 categorie con apposita deliberazione del consiglio comunale.

2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507)

#### **Art. 8 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento**

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo; b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) (abrogato)

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, non è prevista alcuna riduzione.

3. Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art.44, comma 2, del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

### **Art. 9 - Esenzione dalla tassa**

1. A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e dell'art.3 comma 63 della Legge 28 dicembre 1995. n.549, sono esenti dal pagamento della tassa:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, no 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni temporanee effettuate mediante ponteggi, recinzioni e steccati utilizzati nei cantieri edili per la ristrutturazione di immobili situati nei nuclei abitativi;

i) le attività della Proloco effettuate con il patrocinio del Comune.

## **Art. 10 - Richiesta e rilascio della concessione**

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili.

2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta motivata in carta legale al sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del comma precedente è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti od integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

4. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, per le occupazioni temporanee, la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici verrà rilasciata dal Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, contestuale od allegato all'atto concessivo od autorizzativo, le modalità, le condizioni, i termini e la durata dell'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località (es. in occasione di mercati, fiere, ecc.), il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

6. Per le occupazioni temporanee di vie, piazze pubbliche, anche di breve durata, sentita la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

7. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

8. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce. In caso di richieste contemporanee si procederà mediante sorteggio.

9. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc. ) e che a richiesta dovrà esibire. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

10. Il disciplinare di cui al precedente comma 4 dovrà prevedere a carico degli occupanti degli spazi od aree pubbliche di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in casi di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione od autorizzazione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso saranno a carico dell'occupante stesso. Riconoscendosi impossibili la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione od autorizzazione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni o autorizzazioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nella concessione od autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione od autorizzazione.
- m) versare un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia degli eventuali lavori richiesti dall'occupazione, di quelli di ripristino dei luoghi al termine dell'occupazione nonché degli eventuali risarcimenti di cui sopra.

#### **Art. 11 - Revoca di concessioni o autorizzazioni**

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazione arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
  - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
  - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
  - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;

d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di Legge.

### **Art. 12 - Denuncia e versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predi sposto.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

### **Art. 13 - Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono esclusi dalla tassa i passi carrabili, con effetto retroattivo per tutti gli anni nei quali la stessa non è stata applicata.

### **Art. 14 - Autovetture per trasporto pubblico**

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, con effetto retroattivo per tutti gli anni nei quali la stessa non è stata applicata.

### **Art. 15 - Occupazioni con cavi e impianti in genere criteri di determinazione della tassa**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa adottata ai sensi del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa adottata ai sensi del presente regolamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
4. Ove il comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, sarà richiesto, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

### **Art. 16 - Distributori di carburanti determinazione della tassa**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua con tariffa determinata ai sensi del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa, nella misura stabilita ai sensi del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di

un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi, serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento.

#### **Art. 17 - Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura determinata ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 18 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa**

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali o sotterranei compreso il deposito di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

f) impianti portainsegne réclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

#### **Art. 19 - Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere**

1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art.10

del presente regolamento.

2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

3. E' riservata al giudizio della Giunta comunale la facoltà di concedere, autorizzare o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo, per i negozianti, per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

5. La concessione od autorizzazione è sempre a carattere precario e, quindi, sempre revocabile per cause di pubblica utilità. E' vietata la subconcessione.

### **Art. 20 - Occupazioni temporanee disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 2 per cento.

2. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle tariffe determinate ai sensi del presente regolamento. In ogni caso le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £.15~ per metro quadrato e per giorno.

3. (abrogato)

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (Art. 45, comma 4)

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente, i 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 1~ metri quadrati.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50 per cento, e la riscossione avverrà mediante convenzione.

9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.

11. Per tutte le altre occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.

12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

### **Art. 21 - Accertamenti rimborsi e riscossioni coattive**

1. Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art.51 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.

### **Art. 22 - Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/93.

2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione, si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

### **Art. 23**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

### **Art. 24**

#### **Contenzioso**

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

## **Art. 25**

### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

## **Art. 26**

### **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Art. 27**

### **Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **Art. 28**

### **Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal **1° gennaio 2004**